# Gazzetta Ufficiale
## DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì, 9 giugno — Numero 135

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

*All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa* (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*


# PARTE I

## Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia



Sua Maestà il Re, con decreto 9 giugno 1921, su proposta di S. E. il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si è compiaciuto nominare senatori del Regno i signori:

Baccelli Alfredo.
Berenini Agostino.
Berio Adolfo.
Chimienti Pietro.
Contarini Salvatore.
Lusignoli Alfredo.
Malagodi Olindo
Nava Cesare.
Pantano Edoardo.
Piacentini Settimio.
Quartieri Ferdinando.

**Regio decreto 5 maggio 1921, n. 690, *che fissa la misura della sovvenzione governativa annua per l'impianto termoelettrico a Pietrafitta in Val Nestore, (Perugia), di cui al R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454;
Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597;
Visto il Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274, che ammette alla sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 454, del 28 marzo 1919, l'impianto proposto dalla ditta Banca Conti per l'utilizzazione della lignite del giacimento di Val Nestore a Pietrafitta in provincia di Perugia;
Ritenuto che il capitolo di uscita del piano finan-

ziario per l'esercizio di detto impianto deve essere aumentato delle passività conseguenti all'impiego di nuovi capitali in sostituzione di quelli che dovevano essere costituiti da sopraprofitti di guerra, non più disponibili perchè avocati allo Stato colla legge 24 settembre 1920, n. 1298, e relativo regolamento 27 marzo 1921, n. 319, e che in conseguenza può essere aumentata la sovvenzione destinata a coprire la differenza passiva del piano finanziario medesimo;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovvenzione governativa annua accordata alla Banca Conti per un impianto termoelettrico di 12.000 Kw. a Pietrafitta a termini dell'art. 1 del Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274, viene fissata nella misura massima di lire centocinquanta (L. 150) per chilovat installato e sarà corrisposta per un periodo di venti anni. Essa è ripartita in due quote, di cui una fissa per l'impianto, di lire centotrenta (L. 130) per chilovat installato; ed una per l'esercizio di centesimi uno (cent. 1) per ciascun chilovattora prodotto nell'anno fino ad una produzione massima sovvenzionata di ventiquattro milioni di chilovattora annui, oltre la quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

L'art. 2 del citato Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274, è abrogato.

Art. 2.

È approvata e resa esecutoria l'annessa appendice all'atto d'obbligo che va unito al ricordato Nostro decreto 9 settembre 1920, n. 1274.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

## APPENDICE ALL'ATTO D'OBBLIGO

**approvato con R. decreto 9 settembre 1920, n. 1274, relativo alla costruzione ed all'esercizio di una centrale termoelettrica della Ditta Banca Conti, a Pietrafitta in Val Nestore (Perugia), a termini del decreto-legge Luogotenenziale n. 454, del 28 marzo 1919, e del decreto legge 2 maggio 1920, n. 597.**

SI PREMETTE

che la Banca Conti, in adempimento dell'atto d'obbligo sopra citato, ha iniziato in tempo utile l'esecuzione degli impianti, secondo il progetto approvato, come risulta da regolare constatazione fatta in data 12 gennaio 1921;

che la Banca Conti medesima ha fatto presente come, mentre il finanziamento dell'impresa, per cui è stata prevista ed approvata una spesa di impianto di L. 32.250.000, era stato coperto per una metà (L. 16.125.000), con fondi costituiti da sopraprofitti di guerra, da fornirsi da ditte industriali diverse, tali fondi non sono più oggi a sua disposizione in seguito alla avocazione allo Stato dei sopraprofitti di guerra stabilita con la legge 24 settembre 1920, n. 1298 e col relativo regolamento costituente il R. decreto 27 marzo 1921, n. 319 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 aprile 1921, n. 78;

che per effetto di quanto sopra, e per non abbandonare l'impresa la Banca conti si impegna a sostituire a detti fondi altri capitali per i quali essa incontrerà spese di interessi ed ammortamenti che non erano computati nel piano finanziario rispetto alla anzidetta somma di L. 16.125.000 costituita da sopraprofitti di guerra che lo Stato avrebbe restituiti a termini del decreto 12 giugno 1919, n. 1235;

che la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque, nella sua seduta n. 15 del 19 marzo 1921, ha riconosciuta la equità che le passività conseguenti alla nuova parte di finanziamento vengono portate in aumento al capitolo delle spese nel piano finanziario di esercizio, aumentando in conformità, entro il limite massimo consentito dall'art. 1 del decreto-legge n. 454, del 28 marzo 1919, la sovvenzione destinata a coprire la differenza passiva risultante dal piano finanziario stesso;

che colla introduzione in detto piano di detta passività la differenza passiva ammonta a L. 2.196.000 pari a L. 163 per ciascuno dei 12.000 Kw. installati, e, per conseguenza, la sovvenzione può essere elevata al limite massimo di L. 150 (lire centocinquanta) per Kw. installato e complessivamente a L. 1.800.000 (lire un milione ottocentomila);

che per effetto della nuova costituzione del capitale di impianto effettivamente sborsato per intiero in L. 32.250.000 la partecipazione dello Stato agli utili, ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, è da ammettersi quando il complesso degli utili superi il sette per cento (7 0[0) dell'intiera somma anzidetta.

Tutto ciò premesso, con la presente appendice all'atto d'obbligo sopra ricordato si stabiliscono le nuove condizioni a cui dovrà corrispondere la concessione, in base alle esposte premesse, formulando nel nuovo testo, gli articoli di detto atto d'obbligo che debbono essere di conseguenza, col testo stesso sostituiti.

Art. 11.

**Sovvenzione.**

La sovvenzione annua governativa di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 è fissata in complessive lire centocinquanta (L. 150) per Kw. installato, e quindi complessivamente in lire un milione ottocentomila (L. 1.800.000) annue, così ripartite:

*a*) quota fissa per l'impianto: lire centotrenta (L 130) per ogni Kw. installato quale risulta dal progetto e quale deve risultare confermato nel verbale di cui al precedente art. 8 o nel verbale di cui all'art. 9, e cioè, al massimo, per 12.000 Kw., con un ammontare annuo di lire un milione cinquecentosessantamila (L. 1.560.000); salvo quanto è disposto alla fine dell'art 8. A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 53 del decreto legge 9 ottobre 1919, n 2161;

*b*) quota per l'esercizio di centesimi uno per ogni Kw. prodotto, fino ad un massimo di ventiquattro milioni di Kw-ora per ogni anno, e cioè fino ad un ammontare annuo massimo di lire duecentoquarantamila (L. 240.000); e la decorrenza di tale quota di

sovvenzione avrà luogo dalla data del verbale di cui al precedente art. 8, ed eventualmente di quello di cui all'art. 9, in cui sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Art. 13.

### Pagamento della sovvenzione.

Il pagamento della quota fissa per l'impianto, in applicazione dell'art. 5 del decreto-legge 242 del 12 febbraio 1919, sostituito con l'art. 53 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, decorrerà gradualmente e proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti dalla data di emissione dei verbali di avanzamento dei lavori stessi previa approvazione di questi da parte della seconda sezione del Consiglio superiore delle acque.

La quota *b*) di sovvenzione di cui al precedente art. 11, relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in una cifra globale determinata in base al verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici tenuto conto della quantità di energia prodotta ed erogata nell'anno e del regolare funzionamento dell'impianto.

I mandati saranno emessi dal Ministero dei lavori pubblici non oltre tre mesi dalla scadenza dei singoli pagamenti. Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti dipendenti dallo svolgimento delle necessarie relative pratiche amministrative.

Art. 16.

### Partecipazione dello Stato agli utili.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'azienda ai sensi e nella misura prevista dell'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1919, n. 242, costituito dall'art. 52 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuiti agli azionisti, aumentato delle somme passate alla riserva e provenienti dallo esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile superi il sette per cento (7 0[0) del capitale sborsato, valutato, in base al preventivo di impianto approvato, in lire trentaduemilionidueecentocinquantamila (L. 32.250.000).

Ai fini del presente articolo il conto di esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile sarà tenuto separato da quello delle miniere e delle altre attività sociali.

Roma, 26 aprile 1921.

Per la Banca Conti e C., di Firenze
*Achille Conti.*

N. 14731. Registrato a Roma il 27 aprile 1921, atti privati vol. 322, con copia autenticata dal notaio; esatte lire sei e centesimi novanta più L. 507,00 per D. N.

Il ricevitore
(segue la firma).

Visto, *Il ministro dei lavori pubblici*
PEANO.

---

**Regio decreto 5 maggio 1921, n. 691, *che fissa la misura della sovvenzione governativa annua per l'impianto termoelettrico a Torre del Lago (Lucca), di cui al R. decreto 4 marzo 1920, n. 331.***

## VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597;

Visto il Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 331, che ammette alla sovvenzione annua governativa, di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 23 marzo 1919, numero 454, l'impianto proposto dalla Società Torbiere d'Italia per l'utilizzazione della torba del giacimento di Massaciuccoli a Torre del Lago, in provincia di Lucca;

Ritenuto che il capitolo di uscita del piano finanziario per l'esercizio di detto impianto deve essere aumentato delle passività conseguenti all'impiego di nuovi capitali in sostituzione di quelli che dovevano essere costituiti da soprapprofitti di guerra, non più disponibili perchè avocati allo Stato colla legge 24 settembre 1920, n. 1298, e relativo regolamento 27 marzo 1921, n. 319, e che in conseguenza può essere aumentata la sovvenzione destinata a coprire la differenza passiva del piano finanziario medesimo;

Sentita la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La sovvenzione governativa annua accordata alla Società Torbiere d'Italia per un impianto termoelettrico di 12.000 Kw. a Torre del Lago a termini dell'art. 1 del Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 331, viene fissata nella misura massima di lire centocinquanta (L. 150), per chilovat installato e sarà corrisposta per un periodo di venti anni.

Essa è ripartita in due quote, di cui una fissa per l'impianto, di lire cento (L. 100), per chilovat installato; ed una per l'esercizio di centesimi due e quattro millesimi (cent. 2,4), per ciascun chilovattora prodotto nell'anno fino ad una produzione massima sovvenzionata di venticinque milioni di chilovattora annui, oltre la quale non sarà corrisposto ulteriore compenso.

L'art. 2 del citato Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 331, è abrogato.

Art. 2.

È approvata e resa esecutoria l'annessa appendice all'atto d'obbligo che va unito al ricordato Nostro decreto 4 marzo 1920, n. 331.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 5 maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

APPENDICE ALL'ATTO D'OBBLIGO approvato con R. decreto 4 marzo 1920, n. 331, relativo alla costruzione ed all'esercizio di una centrale termo elettrica della Società torbiere d'Italia a Torre del Lago (Lucca) a termine del decreto-legge Luogotenenziale n. 454 del 28 marzo 1919 e del decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1582.

SI PREMETTE

che la Società torbiere d'Italia, in adempimento dell'atto d'obbligo sopra citato ha iniziato in tempo utile l'esecuzione degli impianti, secondo il progetto approvato portandone la costruzione, in regolare avanzamento, fino ad un importo di lavori eseguiti e di materiali forniti a piè d'opera di lire sei milioni, oltre a L. 2,200,000 pagate in conto ordinazione macchinari, come risulta da regolare constatazione fatta in data 25 gennaio 1921;

che la Società stessa ha fatto presente come, mentre il finanziamento dell'impresa, per cui è stata prevista e approvata una spesa di impianto di 19.200.000 lire, era stato coperto per 10 milioni con fondi costituiti da tasse sui sopraprofitti di guerra forniti dalla Società Ilva, tali fondi non sono oggi più a sua disposizione in seguito alla avocazione allo Stato dei sopraprofitti di guerra stabilita con la legge 24 settembre 1920, n. 1298 e col relativo regolamento costituente il R decreto 17 marzo 1921, n. 319, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 aprile 1921, n. 78;

che per effetto di quanto sopra, e per non abbandonare l'impresa, la Società torbiere d'Italia si impegna a sostituire a detti fondi altri capitali per i quali essa incontrerà spese di interessi ed ammortamenti che non erano computati nel piano finanziario rispetto alla anzidetta somma di 10 milioni costituiti da tasse su sopraprofitti di guerra che lo Stato avrebbe restituiti, a termini del decreto 12 giugno 1919, n. 1225;

che la seconda sezione del Consiglio superiore delle acque, nella sua seduta n. 15 del 19 marzo 1921, ha riconosciuta la equità che le passività conseguenti alla nuova parte di finanziamento vengano portate in aumento al capitolo delle spese nel piano finanziario di esercizio, aumentando in conformità, entro il limite massimo consentito dall'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 1919, n. 454, la sovvenzione destinata a coprire la differenza passiva risultante dal piano finanziario stesso;

che colla introduzione in detto piano di tale passività la differenza ammonta a L. 1.910.000 pari a L. 159,10 per ciascuno dei 12.000 chilovat installati, e per conseguenza, la sovvenzione può essere elevata al limite massimo di lire centocinquanta (L. 150) per chilovat installato e complessivamente a lire un milione ottocentomila (L. 1.800.000).

che per effetto della nuova costituzione del capitale di impianto effettivamente sborsato per intiero in L. 19.200.000 la partecipazione dello Stato agli utili, ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito dall'articolo 52 del decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161, è da ammettersi quando il complesso degli utili superi il 7 0[0] (sette per cento) dell'intera somma anzidetta.

Tutto ciò premesso, con la presente appendice all'atto d'obbligo sopra ricordato si stabiliscono le nuove condizioni a cui dovrà corrispondere la concessione, in base alle esposte premesse, formulando nel nuovo testo gli articoli di detto atto d'obbligo che debbono essere di conseguenza, col testo stesso, sostituiti.

Art. 11.

Sovvenzione.

La sovvenzione annua governativa, di cui all'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 28 marzo 1919, n. 454 è fissata in complessive lire centocinquanta (L. 150), per chilovat installato e quindi complessivamente in lire un milione ottocentomila (L. 1 800.000) annuo così ripartito:

*a*) quota fissa per l'impianto: lire cento (L. 100), per ogni Kw. installato quale risulta dal progetto e quale deve risultare conformato nel verbale di cui al precedente art. 8 o nel verbale suppletivo di cui all'art. 9, e cioè, al massimo per 12.000 Kw. con un ammontare annuo di lire un milione duecentomila (L. 1 200.000) salvo quanto è disposto alla fine dell'art. 8. A tale quota sono estensibili le concessioni di cui all'art. 6 del decreto legge-Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito con l'art. 53, del decreto legge 9 ottobre 1919, n. 2161;

*b*) quota per l'esercizio di centesimi 2,4 per ogni chilowattora prodotto fino ad un massimo di venticinque milioni di chilowattora per ogni anno, e cioè fino ad un ammontare massimo di lire seicentomila (L. 600.000); e la decorrenza di tale quota di sovvenzione avrà luogo dalla data del verbale di cui all'art 8, ed eventualmente di quello di cui all'art. 9 in cui sia dichiarato che l'impianto possa entrare in regolare esercizio.

Art. 13

Pagamento della sovvenzione.

Il pagamento della quota fissa per l'impianto, in applicazione dell'art. 6 del decreto-legge 242 del 12 febbraio 1919, sostituito con l'art. 53 del decreto Luogotenenziale 9 ottobre 1919, n. 2161, decorrerà gradualmente, e proporzionalmente all'importo dei lavori eseguiti, dalla data di emissione dei verbali di avanzamento dei lavori stessi, previa approvazione di questi da parte della seconda sezione del Consiglio superiore delle acque.

La quota *b*) di sovvenzione, di cui al precedente articolo 11 relativa all'esercizio dell'impianto sarà corrisposta annualmente posticipata in cifra globale determinata in base al verbale di liquidazione da emettersi dal Ministero dei trasporti; tenuto conto della quantità di energia prodotta ed erogata nell'anno e del regolare funzionamento dell'impianto.

I mandati saranno emessi dal Ministero dei trasporti non oltre tre mesi dalla scadenza dei singoli pagamenti. Nessun compenso sarà peraltro dovuto alla Ditta concessionaria per eventuali ritardi nei pagamenti, dipendenti dallo svolgimento delle necessarie relative pratiche amministrative.

Art. 16.

Partecipazione dello Stato agli utili.

Lo Stato avrà diritto di partecipare agli utili dell'Azienda ai sensi e nella misura prevista dall'art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1919, n. 242, sostituito dall'art. 52 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, quando il complesso degli utili distribuiti agli azionisti, aumentati delle somme passate alla riserva e provenienti dall'esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile, superi il sette per cento (7 0[0]) del capitale sborsato, valutato, in base al preventivo di impianto approvato, in lire diciannove milioni duecentomila (L. 19.200.000).

Ai fini del presente articolo, il conto di esercizio dell'impianto di utilizzazione del combustibile sarà tenuto separato da quello delle torbiere e delle altre attività sociali.

Roma, 28 aprile 1921.

Torbiere d'Italia
L'amministratore delegato
*Moriani.*

N. 14869, registrato a Roma li 28 aprile 1921, atti privati, volume 322, con copia autenticata dal notaio, esatte lire 6,90 più lire 1159,50 per D. N.

Il ricevitore
*Segue la firma.*

Visto, *Il ministro dei lavori pubblici*
PEANO.